DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

concernente la non iscrizione del cianammide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 5087]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 [2] e (CE) n. 1490/2002 [3] della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il cianammide.

(3) Gli effetti del cianammide sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Lo Stato membro relatore per il cianammide era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 gennaio 2006.

(4) La Commissione ha esaminato il cianammide secondo quanto disposto dall'articolo 11 *bis* del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il relativo progetto di rapporto di riesame è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5) Esaminando la sostanza attiva, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sugli operatori, considerato che l'esposizione è superiore al 100 % dei livelli ammissibili di esposizione dell'operatore (AOEL). Inoltre lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame del cianammide e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti il cianammide soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7) Il cianammide non va pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) È opportuno adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti il cianammide siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate e che non siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
[3] GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(9) Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il cianammide non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti il cianammide rimangano disponibili per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione.

(10) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I [1], di una domanda relativa a un'eventuale iscrizione del cianammide nell'allegato I della citata direttiva.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il cianammide non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cianammide siano revocate entro il 18 marzo 2009;

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cianammide a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 18 marzo 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

[1] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.